

## **FONDI PENSIONE DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA – REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE**<sup>1</sup>

Come noto, con il D.P.R. n. 361 del 2000 recante “*Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto*” la competenza in ordine alla tenuta del Registro delle persone giuridiche, precedentemente attribuita agli Uffici delle Cancellerie dei Tribunali, è stata conferita alle Prefetture – U.T.G. e, per gli enti operanti in ambito regionale, alle Regioni.

L’entrata in vigore di detto decreto nulla ha innovato, peraltro, per quanto attiene al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione; detto procedimento è rimasto, infatti, in capo al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali giacché regolato da norme speciali (art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 1993) che, in quanto tali, sono fatte salve dall’art.9, comma 3 del D.P.R. n. 361 del 2000.

In considerazione di quanto sopra e della circostanza che il medesimo decreto n. 124 del 1993 attribuisce alla COVIP la vigilanza sui fondi pensione e la tenuta dell’Albo degli stessi, sono state, da taluno, sollevate perplessità circa la possibilità di iscrizione dei fondi pensione nei Registri prefettizi delle persone giuridiche, atteso che la predetta iscrizione assume, di norma, valenza costitutiva della personalità giuridica stessa.

Al fine di superare le succitate problematiche applicative, si ha presente che il Ministero dell’Interno ha recentemente provveduto con la circolare n. 61 del 4 ottobre 2004, che si allega alla presente, a fornire chiarimenti ai Prefetti. Con detta circolare il Ministero dell’Interno ha precisato che, nelle more dell’adozione di interventi normativi innovativi, è opportuno far permanere temporaneamente in capo alle Prefetture – U.T.G. la competenza in merito all’iscrizione dei fondi pensione nel Registro delle persone giuridiche ai soli fini di pubblicità notizia e, quindi, di certificazione e annotazione di eventuali modifiche.

Si richiama, pertanto, l’attenzione dei fondi pensione dotati di personalità giuridica circa l’obbligo di provvedere a comunicare alle rispettive Prefetture – U.T.G. tutte le informazioni previste dal predetto D.P.R. n. 361 del 2000.

In particolare, si ricorda che dovrà formare oggetto di comunicazione la data dell’atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, la durata, se predeterminata, la sede, il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie, il cognome, il nome e codice fiscale degli amministratori, la sostituzione degli amministratori, il cognome e nome dei liquidatori, ove si tratti di liquidazione volontaria, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione e il cognome e nome dei commissari straordinari e dei liquidatori, nonché le modifiche statutarie.

Con riferimento specifico alle modifiche statutarie si evidenzia che unitamente alle predette modifiche dovrà essere trasmessa alle Prefetture, ai fini della registrazione delle modifiche stesse, anche la delibera COVIP di approvazione.

Per i casi in cui, in base ai Regolamenti COVIP del 4 dicembre 2003 (art. 3 e art. 4 del Regolamento sui fondi negoziali e art. 2 del Regolamento sui fondi preesistenti), non sia previsto

---

<sup>1</sup> Lettera circolare inviata il 22 novembre 2004 ai fondi pensione con personalità giuridica

un procedimento amministrativo di approvazione delle modifiche statutarie, dovrà essere trasmessa alle Prefetture competenti, oltre alla copia conforme della delibera inerente la modifica ed al nuovo testo integrale dello statuto, anche copia della relativa comunicazione inviata alla COVIP con l'annessa dichiarazione/relazione illustrativa delle motivazioni delle modifiche.

Nelle ipotesi, invece, in cui, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento COVIP sui fondi preesistenti, l'approvazione della modifica statutaria sia avvenuta secondo la procedura del silenzio-assenso, per avvenuto decorso, in assenza di un provvedimento di diniego, del periodo di novanta giorni, dovrà essere trasmessa alla Prefettura copia dell'istanza inviata alla COVIP e dovrà essere dichiarato l'avvenuto decorso del predetto termine ed il mancato ricevimento di un provvedimento di diniego<sup>2</sup>.

Il Presidente  
(Luigi Scimìa)

---

<sup>2</sup> Nella trasmissione alle Prefetture – U.T.G. delle modifiche statutarie per le quali non vi è un provvedimento esplicito di approvazione da parte della COVIP i fondi pensione dovranno evidenziare adeguatamente alle Prefetture competenti le peculiarità che le contraddistinguono, riportando esplicitamente nell'oggetto della lettera di trasmissione le seguenti diciture, a seconda dei casi: Fondo pensione negoziale – Modifiche statutarie che non necessitano di un provvedimento COVIP di approvazione ai sensi dell'art. 3 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003; Fondo pensione negoziale - Modifiche statutarie che non necessitano di un provvedimento COVIP di approvazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003; Fondo pensione preesistente - Modifiche statutarie che sono state approvate con la procedura del silenzio-assenso ai sensi dell'art. 1 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003; Fondo pensione preesistente - Modifiche statutarie che non necessitano di un provvedimento COVIP di approvazione ai sensi dell'art. 2 del Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003.

Circolare n. 61

## MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI**  
**DIREZIONE CENTRALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE**  
**E PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO**  
*AREA IV*

Prot. n. M/5501/52

Roma, 4 ottobre 2004

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>

### **E, PER CONOSCENZA**

- AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI – VIA FLAVIA,6 00187 R O M A  
- ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP) VIA ARCIONE,71 00187 R O M A

**OGGETTO:** Fondi Pensione – Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche.

Com'è noto, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 361/2000 la competenza in ordine alla tenuta del Registro delle persone giuridiche, precedentemente attribuita agli Uffici delle Cancellerie dei Tribunali, è stata conferita alle Prefetture e, per gli enti operanti in ambito regionale, alle Regioni.

L'entrata in vigore di detto Decreto nulla ha innovato per quanto attiene al procedimento di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione che resta di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in quanto regolato da norme speciali - Decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni - che rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 9/comma 3 del D.P.R. n. 361/2000.

Tenuto conto di quanto sopra e della circostanza che il medesimo Decreto Lgs.vo n. 124/1993 e successive modificazioni attribuisce alla COVIP la vigilanza sui fondi pensione e la tenuta dell'albo degli stessi, sono sorte perplessità circa la possibilità di iscrizione dei Fondi pensione nel Registro prefettizio delle persone giuridiche, atteso che la stessa, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, ha attualmente natura costitutiva e non carattere di pubblicità – notizia come in passato, salvo alcuni noti casi particolari.

Al fine di superare, quindi, la sopraevidenziata “lacuna normativa”, nelle more dell'attuazione della legge delega previdenziale (l. 23 agosto 2004 n. 243, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2004 n. 222), che prevede l'attribuzione del potere legislativo al Governo per la “semplificazione delle procedure di riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione”, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è ravvisata l'opportunità di far permanere temporaneamente in capo alle Prefetture – U.T.G. la competenza in merito all'iscrizione dei Fondi pensione nel Registro ai soli fini di certificazione e annotazione di eventuali modifiche.

I Fondi pensione con personalità giuridica comunicheranno alle rispettive Prefetture - U.T.G. tutte le informazioni riguardanti la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, la durata, la sede, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, il cognome, il nome e codice fiscale degli amministratori, la sostituzione degli amministratori, il cognome e nome dei liquidatori ove si tratti di liquidazione volontaria, i provvedimenti di amministrazione straordinaria o di liquidazione e il cognome e nome dei commissari straordinari e dei liquidatori, nonché le modifiche statutarie, unitamente al provvedimento COVIP di approvazione delle stesse.

In relazione a quest'ultimo punto, si allega altresì un prospetto relativo ai casi in cui le modifiche in questione non necessitano di approvazione da parte della COVIP.

Nel prospetto stesso sono indicate le fonti normative di riferimento e la documentazione che sarà necessario acquisire in luogo del provvedimento di approvazione.

Le Prefetture - UTG non potranno pertanto procedere alla registrazione delle modifiche statutarie in difetto del provvedimento COVIP di approvazione o della documentazione alternativa indicata nei casi previsti dal prospetto allegato.

Nel partecipare quanto precede, si ringrazia per la collaborazione e si informa che il contenuto della presente circolare sarà portato dalla COVIP, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a conoscenza di tutti i fondi pensione interessati.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
*(Penta)*

## **FONDI PENSIONE**

**(registrazione modifiche statutarie)**

**Elenco delle modifiche statutarie per le quali non interviene un provvedimento COVIP di approvazione**

### **FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

<b>Tipologie di modifiche</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Procedura prevista</b>	<b>Documentazione che i fondi pensione devono trasmettere in luogo del provvedimento COVIP di approvazione</b>
<b>Modifiche statutarie finalizzate ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP</b>	Art. 3 Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 sulle modifiche statutarie dei fondi negoziali	I fondi pensione presentano alla COVIP, in luogo dell'istanza di approvazione, una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica.	Copia della comunicazione inviata a COVIP a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica.
<b>Modifiche statutarie finalizzate all'istituzione di una pluralità di linee di investimento ovvero alla variazione della tipologia delle linee di investimento già istituite</b>	Art. 4 Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 sulle modifiche statutarie dei fondi negoziali	I fondi pensione presentano alla COVIP, in luogo dell'istanza di approvazione, una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica.	Copia della comunicazione inviata a COVIP a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica

### **FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

<b>Tipologie di modifiche</b>	<b>Norma di riferimento</b>	<b>Procedura prevista</b>	<b>Documentazione che i fondi pensione devono trasmettere in luogo del provvedimento COVIP di approvazione</b>
Tutte le modifiche statutarie	Art.1 - Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 sulle modifiche statutarie dei fondi pensione preesistenti	In assenza di un provvedimento di diniego esplicito, la modifica statutaria si intende approvata e diviene efficace decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte della COVIP	Copia dell'istanza inviata a COVIP e dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante l'avvenuto decorso dei 90 gg. Ed il mancato ricevimento di un provvedimento COVIP di diniego
Modifiche statutarie finalizzata ad adeguare lo statuto a sopravvenute disposizioni normative ovvero a disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP	Art. 2 - Regolamento COVIP del 4 dicembre 2003 sulle modifiche statutarie del fondi pensione preesistenti	I fondi pensione presentano alla COVIP, in luogo dell'istanza di approvazione, una comunicazione a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica	Copia della comunicazione inviata a COVIP a firma del legale rappresentante inerente l'avvenuta delibera di modifica